



# Comune di TORANO CASTELLO

Provincia di COSENZA

COMUNE

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Delibera n° 20 del 30/06/2021

**OGGETTO:**

Approvazione nuovo Regolamento TARI DL 41/2021 - Adeguato al D.Lgs 116/2020

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:43 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Lucio Franco Raimondo	
PRESIDENTE	Mariolino Nicola Fava	
CONSIGLIERE	Valentino Adimari	—
CONSIGLIERE	Pasqualino Maio	
CONSIGLIERE	Francesco Ferraro	
CONSIGLIERE	Rosella Monica Argento	
CONSIGLIERE	Carmin De Rose	
CONSIGLIERE	Silvio Micieli	
CONSIGLIERE	Luigi Le Rose	
CONSIGLIERE	Alfonso Marturano	
CONSIGLIERE	Paolo Scrivano	—
CONSIGLIERE	Silvana Morcavallo	
CONSIGLIERE	Francesco Micieli	

Presenti: 11

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Mungo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Mariolino Nicola Fava nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### SI DA' ATTO DEL RISPETTO DELLE MISURE E DPI ANTIVIRUS COVID -19

Presenti 11 Votanti 11

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il quarto punto all'O.d.G. avente ad oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento TARI DL 41/2021 adeguato al D.Lgs 116/2020".

Relaziona il Consigliere Maio e dà lettura degli atti.

Interviene il Consigliere Morcavallo dicendo che il Regolamento è un documento importante e la gestione rifiuti è delicata. Come minoranza, dice, avremmo voluto proporre emendamenti e ciò sarebbe stato possibile se la proposta fosse pervenuta anzitempo in modo da poterci confrontare con gli uffici. Anche il nostro appello, dice, è di fare una gestione dei rifiuti più attenta. Il Regolamento, dice, non prevede detrazioni per le famiglie numerose ma per immobili con un solo occupante. Il mio intervento, dice, non è una polemica ma avremmo voluto avere più tempo. Per quanto riguarda il compostaggio, è una novità e la detrazione prevista del 15% è riduttiva. Queste sono le perplessità della minoranza per cui votiamo contrario al presente punto.

Data ampia discussione.

Sentiti gli interventi

**Premesso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 22/09/2020 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina sulla tassa rifiuti TARI – ai sensi del DL 124/2019 art.57 bis convertito in Legge 157/2019 Delibera ARERA 443/2019;

**Vista** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**Vista** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

**Visto** in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

**Considerato** che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

**Vista** la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

**Vista** la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);

**Vista** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);

**Vista** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

**Vista** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

**Preso atto** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**Verificato** che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**Evidenziato** pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**Considerato** che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**Verificato** che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**Considerato** che per l'applicazione della TA.RI. vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

**Considerato**, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

**Rilevato** che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Atteso** che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può essere ridotta, con riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

**Preso atto**, altresì, che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

**Evidenziato** che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, "deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

**Verificato** che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**Evidenziato** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**Atteso** che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non

domestiche;

la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa " è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza ";

in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;

preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi con una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

**Preso atto** che con le tariffe determinate, come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**Ricordato** che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario "chi inquina paga", pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

**Considerato** che il comma 2, del richiamato art. 57-bis del D.L 124/2019 conv. in L.157/2019 (Decreto fiscale 2020) introduce il "bonus sociale" per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

**Rilevato** che, nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, gli utenti beneficiari devono essere individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

**Rilevato** che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

**Verificato** che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**Verificato** altresì che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

- a) abitazioni con unico occupante,
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso residenze sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari;
- f) fabbricati rurali ad uso abitativo";
- g) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti prodotti (lettera inserita dal D. Lgs. n. 116/2020)

**Atteso** che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

**Preso atto** che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre specifiche agevolazioni, quali:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

**Evidenziato** che l'art. 17 della legge n. 166/2016, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", ha apportato modifiche all'art. 1, comma 652, della Legge n. 47/2013;

**Verificato** che le previsioni che si intende adottare, per le utenze non domestiche, richiede il supporto della società a cui è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il coordinamento delle modalità in grado di individuare e misurare la corretta rilevazione della riduzione dello spreco ;

**Rilevato** che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

**Considerato** che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 al170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

**Richiamato** l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. "A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021 ";

**Evidenziato** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**Vista** la circolare del Ministero della Transizione ecologica (MITE) n. 37259 del 12.04.2021;

**Visto** il D. Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l'art. 1, comma 9, del D. Lgs. n. 116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006;

**Tenuto conto** che il suddetto decreto legislativo ha eliminato la definizione di *rifiuto speciale* assimilato all'urbano, togliendo pertanto ai comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali agli urbani;

**Verificato** che il comma 10 dell'art. 238 del Testo Unico Ambientale prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

**Ritenuto** opportuno rimandare la disciplina a livello regolamentare di questa fattispecie, in attesa di indicazioni specifiche a livello regionale e di ATO, al fine di definire procedure condivise ed omogenee quantomeno a livello di ATO;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno procedere con l'aggiornamento del Regolamento Comunale per adeguarlo alle novità normative di cui sopra;

**Visto** l'allegato Nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adeguato al D.lgs. 116/2020 e all'uopo predisposto All.A e che si compone di n. 40 articoli e relativi allegati;

**Vista** la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30-12-2020, Supplemento Ordinario n. 46/L;

**Tenuto conto** che il termine per l'approvazione del bilancio è stato posticipato al 31 gennaio 2021 dall'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 con decreto 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);

**Visto** il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di

previsione, spostati anch'essi dal 31 marzo al 30 aprile, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

**Visto** l'art. 3 del decreto-legge 56/2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021), recante "disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", con il quale sono stati ulteriormente differiti i termini per l'approvazione dei rendiconti e bilanci degli enti locali dal 30/04/2021 al 31/05/2021;

**Visto** l'articolo 52, del dl "Sostegni-bis" D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito in legge 27/2020 che ha differito al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023, per i soli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità (FAL) di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;

**Ritenuto opportuno** approvare il Nuovo Regolamento per l'applicazione del Tributo T.A.R.I. adeguato al D. Lgs n. 116/2020;

**Ricordato** che il Regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**Preso atto** altresì delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore Finanziario/Tributi, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei Conti prot.n.6525 del 25.06.2021, giusto verbale n.22 del 25.06.2021;

Sottoposto a votazione il presente punto per alzata di mano

Presenti 11 - Votanti 11 -

Con Voti favorevoli 8 Voti contrari 3 (Marturano, Morcavallo, Micieli Francesco)

#### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI, adeguato al D.Lgs 116/2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale All.A - composto da n. 40 articoli e relativi allegati;

**Di prendere** atto che il predetto Nuovo Regolamento TARI avrà efficacia dall'1/01/2021;

**Di trasmettere** il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;

**Di trasmettere** il presente atto ai Responsabili di Settore ognuno per quanto di competenza;

**Di pubblicare** copia del presente atto sul sito web comunale -Sez. Amministrazione Trasparente.

In prosieguo, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale

Presenti 11 - Votanti 11 -

Con voti favorevoli 8 Voti contrari 3 (Marturano, Morcavallo, Micieli

Francesco) espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

**Di rendere** il presente atto immediatamente esecutivo



## Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

---

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 22/06/2021

UFFICIO

**Il Responsabile del Servizio**

**Dr. Elio Angotti**

F.to

---

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

**Il Responsabile del Servizio**

**Dott. Elio Angotti**

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**Dott. Elio Angotti**

F.to

Data 22/06/2021

---

**La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.**

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Daniela Mungo**

F.to

**Il Presidente**

**Mariolino Nicola Fava**

F.to

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° del

L'incaricato del Servizio

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Daniela Mungo**

F.to

---

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Daniela Mungo**

F.to

---

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Daniela Mungo**